

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Provincia di Vercelli

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 5 del 12/04/2021

OGGETTO: PARERE SUL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI.

Il sottoscritto Dott. Donna Andrea, Revisore dei Conti, nominato con deliberazione di Consiglio n. 18 del 02/12/2020,

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto "D.LGS. 267/2000 ART. 228 COMMA 3 CONTO DEL BILANCIO 2020 - RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROVENIENTI DALLE GESTIONI DELL'ANNO 2020 E PRECEDENTI" in merito alla quale viene richiesto il parere;

tenuto conto che:

- a) l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011 prevede che: «Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;
- b) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1, prevede che: «Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;
- c) il citato articolo art. 3 comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: «Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate».

Rilevato che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2020 il Responsabile del Servizio Finanziario ha condotto un'approfondita analisi allo scopo di riallineare i valori degli accertamenti di entrate e degli impegni di spesa alla normativa in modo tale da fornire una situazione aggiornata della consistenza della massa dei residui provenienti da tale gestione di competenza dell'esercizio 2020 e degli esercizi precedenti;

Esaminato il riaccertamento e la documentazione predisposta;

Il sottoscritto Revisore,

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione avente per oggetto "D.LGS. 267/2000 ART. 228 COMMA 3 CONTO DEL BILANCIO 2020 - RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROVENIENTI DALLE GESTIONI DELL'ANNO 2020 E PRECEDENTI".

Gozzano, 12/04/2021

Il Revisore Unico
Dott. Donna Andrea

